



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO**

VISTO l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

VISTO l'articolo 26 e 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A./V.A.S. e che prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Provincie Autonome interessate;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Emilia Romagna, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla società Northsun Italia S.p.A. (ora Alcanna Resources LLC) in data 30/06/2015 relativa al progetto per la messa in produzione del pozzo esplorativo esistente denominato



"Gradizza 1" nell'ambito della Concessione di Coltivazione "Gradizza" sita in Emilia Romagna in Provincia di Ferrara, nei comuni di Copparo e Formignana;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla predetta istanza di valutazione di impatto ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta in data 30/06/2015 sui quotidiani "Il Resto del Carlino" e "Quotidiano Nazionale";

VISTA la nota prot. 2016/011/PM del 04/02/2016, acquisita con prot. 0002870 del 04/02/2016, con cui la società Aleanna Resources LLC comunica di avere acquisito, in data 29/12/2015, la quota di partecipazione della Northsun Italia S.p.A. e la qualifica di Responsabile Unico, per l'istanza di Concessione di coltivazione "Gradizza" e per il Permesso di ricerca "La Prospera";

VISTA la documentazione allegata all'istanza del 30/06/2015, nonché la documentazione integrativa trasmessa nel corso dell'istruttoria;

PRESO ATTO che:

- i Siti Natura 2000 presenti nell'area si collocano tutti al di fuori del territorio interessato dal progetto. Tali aree protette costituiscono comunque un residuo dell'ampio comprensorio palustre del passato (es. Valli d'Ambrogio) che si inserisce nel contesto di vaste aree agricole, di una fitta rete di canali artificiali, di nuclei urbanizzati, comparti artigianali-industriali e di una complessa rete viaria di comunicazione;
- i siti più vicini all'area di progetto sono il SIC/ZPS "TT4060016 - Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico" (distante circa 12 Km) e la ZPS "TT4060014 - Bacini di Jolanda di Savoia" (distante circa 11 km); ben più distante il SIC/ZPS "TT4060004 Valle Bertuzzi Porticino e Canneviè" (circa 30 km);

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS nel proprio parere n. 2156 del 09/09/2016, riguardo alle eventuali interferenze del progetto con le Aree Natura 2000, ha valutato che:

- le specie che possono frequentare l'area di progetto sono poche, in quanto area priva di habitat idonei;
- l'area agricola ove è ubicato il progetto è frequentata solo di passaggio o per l'occasionale ricerca del cibo, soprattutto nella stagione invernale e non come ambiente adatto alla riproduzione;
- in conclusione l'intervento non è in grado di influire negativamente in termini di impatti diretti ed indiretti, e tantomeno di disturbo, sulle aree SIC-ZPS presenti in prossimità dell'area di progetto;



PRESO ATTO che il progetto è ricompreso tra le tipologie di opere di cui all'allegato II alla parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., al punto 7) "Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare e in terraferma" per le quali è prevista, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello stesso, l'assoggettamento a procedura di VIA statale;

PRESO ATTO che il progetto in questione prevede la messa in produzione dell'esistente pozzo, di profondità pari a 1.000 m, denominato "Gradizza 1", già perforato nell'anno 2013 nell'ambito del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "la Prospera";

PRESO ATTO che sono pervenute osservazioni espresse ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. da parte di privati cittadini, enti territoriali ed Enti Parco che sono state controdedotte dal proponente. Di tali osservazioni e controdeduzioni la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ha tenuto conto nella redazione del proprio parere;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 2156 del 09/09/2016 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, costituito da n. 65 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo espresso con nota prot. DG/BEAP/17974/2016 del 15/11/2016, costituito da n. 7 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Regione Emilia Romagna espresso con D.G.R. n. 1144/2016 del 18/07/2016, costituito da n. 68 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

RITENUTO, relativamente ai quadri prescrittivi dei summenzionati pareri, di riportare i medesimi nel presente provvedimento secondo gli "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale" di cui al D.M. n. 308/2015;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;



- sulla base della detta ricognizione non risultano da acquisire autorizzazioni di natura ambientale; è fatta salva comunque l'acquisizione, in relazione alla fase di realizzazione del progetto e/o in sede di definizione del procedimento autorizzativo, di eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, allo stato non rese, non individuate o la cui necessità di acquisizione dovesse subentrare nelle more del rilascio dell'autorizzazione conclusiva;
- fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., sono fatte salve e quindi non comprese nel presente atto, le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo o della Regione territorialmente competente;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopra indicato;

D E C R E T A

la compatibilità ambientale per il progetto relativo alla messa in produzione del pozzo esplorativo esistente denominato *"Gradizza 1"* nell'ambito della Concessione di coltivazione *"Gradizza"* sita in Emilia Romagna in Provincia di Ferrara, nei comuni di Copparo e Formignana, presentata dalla società Northsun Italia S.p.A. a cui è successivamente subentrata la Società Aleanna Resources LLC con sede secondaria in Via XX Settembre n. 45 – 75100 Matera, a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni e gli adempimenti amministrativi indicati nei seguenti articoli:

Art. 1 (Quadro Prescrittivo)

Sez. A)

Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS:

- A.1) prima dell'inizio delle attività dovrà essere proposto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla Regione Emilia Romagna, un piano di monitoraggio secondo le indicazioni fornite negli elaborati di progetto esaminati e che tenga conto di eventuali carenze nella documentazione presentata;
- A.2) venga realizzato un pozzo pilota piezometrico superficiale con installati piezometri e strumenti che monitorino in continuo le variazioni della falda (profondità, temperatura, composizione chimica) per evidenziare eventuali variazioni non



(Handwritten signature)


legate al ciclo idrologico naturale. Al piezometro dovrà essere accompagnato un assestometro per la misura della compattazione degli strati superficiali attraverso la fuoriuscita dal terreno di una barra metallica, ancorata a fondo pozzo ad una profondità che raggiunga il limite inferiore degli acquiferi;

- A.3) dovrà essere realizzato un piano di monitoraggio della subsidenza indotta dalle attività di coltivazione. A tal fine, dovranno essere seguite, in linea generale, le indicazioni contenute nelle Linee Guida pubblicate sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) – DGS-UNMIG, nelle quali si prevede che il controllo delle deformazioni superficiali, debba essere effettuato principalmente tramite l'utilizzo di tecniche InSAR avanzate, integrate dall'elaborazione di stazioni GPS in continuo. Pertanto, dovrà essere presentato un piano di monitoraggio particolareggiato da concordarsi con il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna e con ARPA Emilia Romagna - Direzione Tecnica. Il monitoraggio dovrà iniziare almeno un anno prima dell'inizio delle attività di coltivazione. Inoltre, al fine di valutare le componenti più superficiali relative alla subsidenza, dovrà essere effettuato un monitoraggio assestimetrico e piezometrico in continuo per una profondità tale da poter misurare la compattazione dovuta al prelievo dalle falde idriche, ed all'evoluzione altimetrica dei primi metri di terreno, dovuta alla stagionalità. Questo comporterà la messa in opera, oltre al pozzo di cui alla prescrizione n. 2, di due assestimetri ed altrettanti piezometri, profondi una ventina di metri e alcune centinaia di metri; la loro progettazione dovrà essere concordata con il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna e con ARPA Emilia Romagna - Direzione Tecnica ed in accordo con il Consorzio di Bonifica di Ferrara. Nel caso che nel lungo termine si verifichino effetti subsidenti superiori a quelli prospettati, il Proponente dovrà impegnarsi nella realizzazione di interventi compensativi strutturali che tutelino la funzionalità della rete di scolo di bonifica;
- A.4) il Piano di Monitoraggio dovrà prevedere la misurazione dei fenomeni di subsidenza a partire da un anno prima dell'avvio della coltivazione del giacimento, conformemente con quanto indicato alla prescrizione n. 3. In aggiunta a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio, in accordo col Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con la Regione Emilia e Romagna, il Proponente dovrà fornire ad intervalli di tempo, concordati con tali Enti, un report sulle osservazioni relative al controllo della subsidenza;
- A.5) dovrà essere resa operativa una rete di monitoraggio microsismico in grado di garantire un adeguato livello di rilevazione di eventi sismici nei volumi crostali, come definito dalle linee guida definite dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) DGRME (2014), come Dominio Interno di Rilevazione (DI) e Dominio Esteso di Rilevazione (DE); in particolare, considerate le caratteristiche del giacimento, per la rilevazione in DI dovrà essere considerato un valore di soglia di



magnitudo pari a 0.5, con una incertezza nella localizzazione dell'ipocentro di alcune centinaia di metri (in MiSE-DGRME, 2014 viene indicata una magnitudo limite compresa fra 0 e 1). Inoltre, per quanto riguarda la definizione del dominio esteso, dovrà essere considerata la minima estensione possibile nell'intervallo 5-10 km. Per la creazione della rete di rilevamento si dovranno comunque seguire le indicazioni contenute nello Studio di fattibilità per la realizzazione di una rete di monitoraggio microsismico e individuazione di eventuali faglie attive adiacenti o prossime al giacimento di San Pietro in Casale (BO), redatto dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - sezione di Milano;

- A.6) le stazioni sismiche che compongono la rete sismica avranno una trasmissione dati in tempo reale presso il centro di acquisizione e, inoltre, dovranno essere integrate con le stazioni sismiche già presenti sul territorio dedicate al monitoraggio nazionale e/o regionale;
- A.7) al fine di valutare le variazioni giorno-notte dei livelli medi di rumore sismico ambientale, dovrà essere tenuta attiva la stazione sismica all'interno dell'area del pozzo Santa Maddalena 1 dir, collegata in tempo reale con la Sezione di Milano dell' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
- A.8) riguardo all'andamento della subsidenza e sugli aspetti generali di sismicità dell'area, dovrà essere predisposto, in accordo con la Regione Emilia Romagna, un adeguato sistema informativo per il pubblico;
- A.9) riguardo agli scavi al di fuori dell'area recintata, per la posa di eventuali condotte, dovrà essere data comunicazione alla locale Sovrintendenza archeologica la quale predisporrà, se del caso, la presenza di un osservatore per il controllo di eventuali interferenze con il patrimonio archeologico presente;
- A.10) dovranno essere rispettate tutte le tecniche di prevenzione, le misure di mitigazione e di attenuazione degli impatti ambientali citati nello SIA, in particolare riguardo alla componente atmosfera, suolo e sottosuolo, ambiente idrico anche ipogeo, flora e fauna (habitat), per quanto riguarda il sito SIC/ZPS "Fiume Po da Stallata a Mesola e Cavo Napoleonico" e la ZPS "Bacini di Jolanda di Savoia".
- A.11) in aggiunta al Piano di Monitoraggio in precedenza ricordato, dovrà essere effettuato a cura e a spese del proponente, un monitoraggio continuo sulla qualità chimico fisica delle acque di falda, quanto meno fino all'acquifero nella zona di transizione tra acque dolci ed acque salate; riguardo alla qualità delle acque superficiali, pur valutando che non vi possa essere alcuna interferenza con l'attività, il Proponente dovrà concordare con ARPA Emilia Romagna un piano opportuno di monitoraggio e di allarme in caso di contaminazioni accidentali;



- A.12) riguardo alla realizzazione del metanodotto di terza specie, con P max. = 12 bar, facente parte Rete di Trasporto, che servirà da collegamento per la consegna del gas e che sarà realizzato da SNAM Rete Gas, seppure a spese a totale carico della Ditta, al termine della fase autorizzativa e prima dell'inizio della fase di cantiere, dovrà essere presentato il progetto definitivo dell'opera agli Enti territoriali competenti, informando contestualmente la Sovrintendenza di competenza;
- A.13) riguardo alla pressione sonora, sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio, dovranno essere rispettati i limiti di emissione e sarà cura dell'ARPA Emilia Romagna procedere al tale accertamento; nel caso di verifica di emissioni che possano creare disturbo ai recettori individuati, dovranno essere individuate ed attuate misure opportune di mitigazione. Inoltre, visto il superamento dei 70 DBA presso alcuni recettori indicato dallo studio previsionale di impatto acustico per la fase di cantiere relativa alla posa del metanodotto di collegamento, la Ditta dovrà fare richiesta di deroga all'autorità comunale competente ai sensi della D.G.R. 45/2002;
- A.14) riguardo all'inquinamento luminoso, l'illuminazione notturna dovrà essere rivolta sempre all'interno della postazione e non potrà in alcun modo determinare situazioni di disturbo anche alla fauna di diverso tipo, presente anche stagionalmente;
- A.15) preliminarmente all'inizio delle operazioni di approntamento del cantiere, il proponente dovrà prendere contatti con il competenti uffici Provinciali e/o comunali competenti per la Viabilità per l'individuazione dei percorsi più idonei al raggiungimento dell'area di cantiere. In tale occasione verranno definiti eventuali percorsi preferenziali in considerazione dello stato manutentivo delle strade interessate dal traffico dei mezzi; inoltre, in tale sede sarà definita l'opportunità di sottoscrizione di opportuni accordi tra proponente e amministrazione provinciale relativi ad eventuali indennizzi in caso di danneggiamenti alla viabilità causati dal transito di mezzi pesanti per l'allestimento e il disallestimento della postazione di pozzo e sua correlata strumentazione;
- A.16) a fine coltivazione, ovvero ad esaurimento della risorsa nel giacimento, dovranno essere attuate tutte le procedure di chiusura mineraria, smantellamento delle opere e ripristino ambientale così come previsto e descritto nella documentazione di progetto.



Sez. B)

Prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

- B.1) venga comunicata, con almeno 15 giorni di preavviso, la data di inizio delle attività di scavo e di svolgimento dei lavori alla competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- B.2) nel caso di scoperte di cose di interesse archeologico rinvenute nel corso dei lavori, l'impresa appaltatrice e il Direttore dei Lavori sono tenuti alla scrupolosa osservanza dell'art. 90 del Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42;


Sez. C)

Prescrizioni della Regione Emilia Romagna:

Le sottoelencate prescrizioni regionali dovranno essere ottemperate coerentemente ed in assenza di contrasti con le prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS.

Cantierizzazione

- C.1) ai sensi della normativa di settore (DM 25 marzo 2015 e DD 15 luglio 2015) l'inserimento del progetto nel POC dell'Unione Comuni Terre e Fiumi, attualmente in fase di elaborazione, od in via transitoria nel PRG comunale vigente, avverrà a seguito del rilascio della concessione di coltivazione da parte del MISE d'intesa con la Regione Emilia Romagna, che determinerà la dichiarazioni di pubblica utilità indifferibilità ed urgenza delle opere;
- C.2) il proponente dovrà attivarsi presso l'Unione Terre e Fiumi per la presentazione degli elaborati necessari per l'inserimento degli interventi in progetto (pozzo e metanodotto) nello strumento di pianificazione urbanistica "POC Intercomunale" dell'Unione Terre e Fiumi;
- C.3) prima dell'esecuzione dei lavori il proponente dovrà acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per i lavori di cantiere che non sono comprese all'interno della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- C.4) preliminarmente all'inizio delle operazioni di approntamento del cantiere, il proponente dovrà concordare con le competenti autorità provinciali e comunali i percorsi più idonei al raggiungimento dell'area di cantiere; in tale occasione



verranno definiti eventuali percorsi preferenziali in considerazione dello stato manutentivo delle strade interessate dal traffico dei mezzi; in tale sede sarà inoltre definita l'opportunità di sottoscrizione di opportuni accordi tra proponente e amministrazioni competenti relativi ad eventuali indennizzi in caso di danneggiamenti alla viabilità causati dal transito di mezzi pesanti per l'allestimento e il disallestimento della postazione di pozzo e sua correlata strumentazione;

- C.5) visto il superamento del limite di 70 dBA presso alcuni ricettori che risulta dallo studio previsionale di impatto acustico, relativo in particolare ai lavori di realizzazione del metanodotto, la ditta proponente dovrà fare richiesta di deroga ai sensi della DGR 45/2002 all'autorità comunale competente;
- C.6) la ditta dovrà effettuare tutti i lavori di cantiere relativi alla predisposizione dell'area e di ripristino conformemente a quanto indicato nella documentazione presentata per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- C.7) per consentire le dovute attività di verifica e controllo, la società Aleanna Resources dovrà comunicare almeno 30 giorni prima, la data di inizio delle attività di cantiere all'Unione Terre e fiumi, ai comuni interessati e ad ARPA Emilia Romagna;
- C.8) la gestione delle acque di cantiere, di prima, seconda pioggia, dei reflui e dei rifiuti, dovrà avvenire nel rispetto di quanto prescritto dalla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005;
- C.9) relativamente ai lavori per la realizzazione del metanodotto di allaccio dell'impianto alla rete Snam Rete Gas, qualora non fosse possibile ricollocare in sito il terreno derivante dagli scavi (art. 185 del Dlgs 152/06) prima dell'invio alla destinazione finale, dovranno essere attuate le modalità di gestione previste dall'art. 41 bis della Legge n. 98 del 2013; in assenza di detta procedura il materiale di risulta non riutilizzato in loco dovrà essere smaltito in discarica, nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti;
- C.10) a fine coltivazione, ovvero ad esaurimento della risorsa nel giacimento, dovranno essere attuate tutte le procedure di chiusura mineraria, smantellamento delle opere e ripristino ambientale previste nella documentazione di progetto;

Subsidenza

- C.11) la proposta di monitoraggio della subsidenza elaborata da INGV nell'ambito delle integrazioni al SIA dovrà essere sviluppata in accordo con l'Ente vigilante, e successivamente attuata con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività di coltivazione;
- C.12) il piano di monitoraggio dovrà essere coerente con i contenuti degli *"Indirizzi e Linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di*



poro nell'ambito delle attività antropiche" predisposti dal Ministero dello sviluppo economico - DGS-UNMIG (2014);

- C.13) il progetto definitivo dei monitoraggi della subsidenza dovrà inoltre essere sviluppato in accordo con il Consorzio di Bonifica di Ferrara in quanto ente gestore della rete idraulica;
- C.14) il piano dei monitoraggi, che dovrà prevedere la misurazione dei fenomeni di subsidenza a partire da un anno precedentemente all'avvio della coltivazione e proseguire per tutto il periodo di attività del pozzo, dovrà essere realizzato da Ente con funzione di SPM (Struttura Preposta al Monitoraggio) ai sensi di quanto contenuto nelle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo Economico;
- C.15) particolare attenzione dovrà essere posta al confronto tra i dati derivanti dalla modellazione matematica realizzata ed i dati che verranno rilevati attraverso il sistema di monitoraggio proposto; qualora la subsidenza osservata dovesse eccedere quella modellata l'Ente con funzione di SPM dovrà darne tempestivamente notizia all'Ente vigilante che, di concerto con gli altri Enti competenti, valuterà le diverse possibilità operative al riguardo;
- C.16) in relazione a quanto specificato al punto precedente, si valuta necessario che il piano di monitoraggio contenga anche opportune indicazioni per l'attuazione di eventuali interventi compensativi strutturali che tutelino la funzionalità della rete di scolo di bonifica nel caso in cui nel lungo termine si verificano effetti subsidenti superiori a quelli prospettati;
- C.17) i dati derivanti dal monitoraggio della subsidenza dovranno essere forniti sotto forma di report periodici all'Ente vigilante, con la periodicità stabilita nel piano di cui al punto precedente; i report in parola dovranno in particolare considerare la congruità dei dati acquisiti rispetto alla subsidenza modellata;
- C.18) i risultati del monitoraggio dovranno essere divulgati al pubblico, anche in forma di report/documenti in linguaggio non-tecnico, attraverso un adeguato sistema informativo che dovrà essere predisposto dal Proponente, in accordo con la Regione Emilia Romagna;
- C.19) i dettagli del piano di monitoraggio e le tempistiche di elaborazione e trasmissione dei dati dovranno essere concordati con il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia- Romagna e con ARPAE – Direzione Tecnica prima del rilascio della concessione e dell'intesa tra RER e MISE;

Archeologia

- C.20) il progetto definitivo del metanodotto di collegamento dell'impianto alla rete Snam Rete Gas dovrà essere sottoposto alla Soprintendenza Archeologica

relativo alle opere per la messa in produzione dell'esistente pozzo "Gradizza 1" nella conferenza Concessione di coltivazione idrocarburi "Gradizza" derivante dal permesso di ricerca "la Prospera"



dell'Emilia Romagna per l'espressione del parere di competenza ai fini di un eventuale controllo archeologico preventivo e/o in corso d'opera;

Acque

C.21) prevedere un monitoraggio delle acque sotterranee nei pressi dell'impianto, utilizzando i dati rilevati dalla rete di monitoraggio regionale ARPAE che ricomprende i pozzi FE 12-00 (Formignana) e FE 75-00 (Gradizza) presenti nelle vicinanze. Nel caso in cui venga modificato/sospeso il monitoraggio di ARPAE sui sopracitati pozzi sarà necessario che il titolare della concessione garantisca la continuità del monitoraggio dei due acquiferi rappresentativi delle due stazioni, durante il corso d'opera e nel post operam fino ad almeno due anni, mantenendo la stessa frequenza dei prelievi e la ricerca dei parametri previsti dalle attuali norme;

Emissioni in atmosfera

C.22) il monitoraggio della composizione qualitativa e quantitativa del gas emesso dal soffione "atmosferico" dovrà prevedere oltre gli idrocarburi anche i COV, i composti solforati e azotati e i gas radioattivi associati al sottosuolo profondo (radon);

Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate all'art. 1 si provvederà, con oneri a carico del Proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come indicato di seguito:

Sez. A)

Prescrizioni: A.1)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di Progetto esecutivo

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ente Coinvolto: Regione Emilia Romagna - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli

Prescrizioni: A.2)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di Progetto esecutivo

Ente Vigilante: Regione Emilia Romagna - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli



Prescrizioni: A.3)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di Progetto esecutivo

Ente Vigilante: ARPA Emilia Romagna - Direzione Tecnica

Ente Coinvolto: Regione Emilia Romagna - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli

Prescrizioni: A.4)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di Progetto esecutivo

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ente Coinvolto: Regione Emilia Romagna - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e ARPA Emilia Romagna

Prescrizioni: A.5), A.6)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di Progetto esecutivo

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ente Coinvolto: Regione Emilia Romagna - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli

Prescrizioni: A.7)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di Progetto esecutivo

Ente Vigilante: Regione Emilia Romagna - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli

Prescrizioni: A.8)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di Progetto esecutivo

Ente Vigilante: Regione Emilia Romagna

Prescrizioni: A.9)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase di Cantiere esecutivo

Ente Vigilante: Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio competente

Prescrizioni: A.10)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante: Regione Emilia Romagna

Prescrizioni: A.11)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante: ARPA Emilia Romagna

Prescrizioni: A.12)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase di Cantiere

Ente Vigilante: amministrazioni competenti

Prescrizioni: A.13)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante: ARPA Emilia Romagna

Ente Coinvolto: Ente comunale competente

Prescrizioni: A.14)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM

Ente Vigilante: ARPA Emilia Romagna

Prescrizioni: A.15)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante: Provincia e Comune competenti per la relativa viabilità

Prescrizioni: A.16)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM

Ente Vigilante: Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Risorse Geotermiche

Ente Coinvolto: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



Sez. B)

Prescrizioni: B.1)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante: Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizioni: B.2)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORDO D'OPERA

Ente Vigilante: Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo

Sez. C) Alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui alla DGR n. 1144/2016 del 18/07/2016 della Regione Emilia Romagna provvederà la stessa regione con le modalità che la stessa vorrà definire

Art. 3 (Disposizioni Finali)

Il presente provvedimento sarà comunicato alla società AleAnna Resources LLC, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, alla Regione Emilia Romagna, alla Provincia di Ferrara, al Comune di Copparo, al Comune di Formignana, all'ARPA Emilia Romagna e al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, e trasmetterà al medesimo e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge 24 novembre 2000, n. 340.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta



salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione Emilia Romagna, sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E
DEL TURISMO

